

Pubblicato il 15/05/2023

N. 01591/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00327/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 327 del 2023, proposto da Francesca Monforte, rappresentata e difesa dall'avvocato Dario Sammartino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Teocrito, 48;

contro

Università degli Studi di Catania, Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

nei confronti

Catalano Giuliana Elisabetta, Munafò Valentina e Miritello Maria, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- dell'**atto** adottato nella seduta del 13 settembre 2022, con cui la **prova orale della ricorrente è stata giudicata non sufficiente dalla commissione**

del procedimento di selezione per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, istituiti presso l'Università di Catania nell'a.a. 2021/2022, relativo per lei al corso per la scuola secondaria di secondo grado, indetta con decreto rettorale n. 1143 dell'8 aprile 2022; nonché del relativo verbale;

- dell'avviso sulle modalità di svolgimento della prova orale, datato 31 agosto 2022, e dell'eventuale atto adottato in proposito dalla Commissione;
- della graduatoria definitiva per l'ammissione ai posti destinati ai corsi per gli abilitati all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, approvata con d.r. n. 3483/2022; e di tale decreto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Catania e del Ministero dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 la dott.ssa Valeria Ventura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il Collegio, come preannunciato dal Presidente in udienza, ritiene di definire la causa, sussistendone tutti i presupposti di legge, con sentenza in forma semplificata.

Premesso che la causa ha ad oggetto il mancato superamento della prova orale per l'ammissione della ricorrente al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione necessaria per lo svolgimento delle attività di sostegno agli alunni con disabilità nelle scuole secondarie di secondo grado, istituito dall'Università di Catania, relativamente all'anno accademico 2021/2022;

Ritenuto che il primo motivo, avente ad oggetto la carenza di motivazione del giudizio, è infondato alla luce dell'orientamento giurisprudenziale

secondo cui il voto numerico, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione di concorso, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni; quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa Commissione, di criteri di massima di valutazione che soprassedono all'attribuzione del voto, da cui desumere la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto; inoltre, ai fini della verifica di legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi non occorre l'apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsivoglia tipo sugli elaborati in relazione a eventuali errori commessi (in termini, tra le tante, Cons. Stato, V, 12 gennaio 2023, n. 409 con richiamo a IV, 2 settembre 2021, n. 6201).

Rilevato che la Commissione ha predeterminato i criteri di valutazione (che non sono stati contestati) nella seduta del 13 settembre 2022, il giudizio negativo deve ritenersi adeguatamente motivato con l'attribuzione del punteggio di 15 e la precisazione che la candidata non aveva risposto adeguatamente e sufficientemente;

Ritenuto che il secondo motivo, con cui si contesta: sotto un primo profilo, l'incompetenza della Commissione in ordine allo svolgimento in forma decentrata della prova a distanza a fronte della previsione del bando che asseritamente aveva previsto che venisse effettuata in presenza; sotto un secondo profilo, la violazione del principio della pubblicità della prova

conseguente all'omessa adozione della soluzione tecnica della registrazione della videoconferenza, è infondato;

Richiamato l'art. 249, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020, come modificato dall'art. 25, comma 1, lett. b), del d.l. n. 104 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. n. 126 del 2020 il quale dispone che: *“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale di cui alle lettere a) e b), del comma 1 dell'articolo 248, nonché le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici di cui al comma 7 dell'articolo 247, e quelle di presentazione della domanda di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 247, possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;

Rilevato, in particolare, che la modifica apportata dall'art. 25, comma 1, lett. b) del d.l. n.104 del 2020, consistente nella soppressione dall'articolo 249, comma 1, primo periodo, delle parole *«e fino al 31 dicembre 2020»*, ha in sostanza generalizzato la possibilità di svolgimento delle prove concorsuali scritte e preselettive mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e della prova orale in videoconferenza;

Richiamato, altresì, il precedente art. 247, comma 3, il quale dispone che: *“La prova orale può essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità”*;

Rilevato che, nel caso in esame, il bando nulla ha disposto in merito alle specifiche modalità di svolgimento per nessuna delle prove previste e che lo svolgimento dei concorsi pubblici mediante procedure semplificate, attraverso il ricorso agli strumenti informatici e digitali, può ormai

intendersi quale modo normale di svolgimento dei concorsi pubblici (fatta eccezione per i concorsi per alcune categorie del personale in regime di diritto pubblico, ex articolo 3 del Dlgs 165/2001);

Rilevato che nessuna disposizione di legge impone la registrazione della prova e che la pubblicità della seduta d'esame è stata, nella fattispecie, garantita in quanto erano presenti tutti i candidati convocati per la giornata, oltre ai componenti della commissione e il segretario verbalizzante, come si evince dall'allegato verbale;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso in esame, alla luce dei principi richiamati, applicabili al caso oggetto del presente giudizio, e per quanto nello specifico argomentato, è infondato e va pertanto rigettato;

Ritenute sussistenti, tenuto conto delle peculiarità delle questioni trattate, eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:

Aurora Lento, Presidente

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere

Valeria Ventura, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Valeria Ventura

IL PRESIDENTE
Aurora Lento

IL SEGRETARIO